



RCT/RCO

Indicazioni Operative



1. Descrizione del rischio

La presente polizza opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro, salve le esclusioni eventualmente menzionate.

Le garanzie riportate in polizza garantiscono l'Assicurato contro il rischio della Responsabilità Civile derivategli nella sua qualità di Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi per l'esplicazioni di tutte le attività, istituzionali e non, ordinarie o straordinarie, devolute, assunte o conferite, comprese quelle di carattere preliminare, complementare e accessorio, previste dal proprio Statuto e dai vari Regolamenti adottati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte partecipando ad Enti, Consorzi, e/o avvalendosi di terzi sotto qualsiasi forma partecipativa e/o collaborativa o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicuratori per disposizione di legge, regolamentari e/o qualsiasi altro provvedimento emanato o adottato, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni presenti e future.

E' altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori con deficit psicofisici, nonché di eventuali collaboratori dell'Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma della cui opera questi si avvalga per l'esercizio della propria attività.

2. Oggetto dell'Assicurazione

2.1 Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nulla esclusa né eccettuata. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

2.2 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a corrispondere (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 compresi i prestatori di lavoro temporaneo di cui al D. Lgs 276/2003 addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto a) che precede;
- c) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.



La garanzia RCO e RCT valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

3. Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

L'estensione avrà effetto per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

4. Precisazioni RCT

A titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- a) i danni corporali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, dai dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni;
- b) i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle sedi aziendali – e delle cose in esse contenute – ove si svolge l'attività descritta in polizza;
- c) i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dello stesso detenute;
- d) i danni arrecati alle cose di terzi detenute dall'Assicurato, quelli alle cose strumentali alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività;
- e) la responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, capannoni pressostatici, alzaie, sponde, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dal Consorzio per la sua attività, da terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche, civili abitazioni, uffici, attività rurali, attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
- f) la responsabilità civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività; nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante al Consorzio nella sua qualità di committente;
- g) i danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;
- h) i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia, a qualsiasi titolo;
- i) la responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a gite, tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
- j) la responsabilità civile derivante dalla proprietà, dall'esercizio e dalla manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti destinati al funzionamento dell'attività, nonché il rischio derivante da lavori per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione, purché eseguiti in economia. Sono inoltre compresi i danni materiali a cose di terzi, ai fondi ed alle colture degli utenti sempreché dovuti a rotture o guasti improvvisi ed accidentali; i danni a terzi da erogazione di acqua alterata, i danni materiali e diretti agli apparecchi ed impianti



- degli utenti destinati all'utilizzo dei servizi erogati; i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o disservizi di terzi;
- k) dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno del Consorzio o presso terzi, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
 - l) la responsabilità civile derivante dalla partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, attività promozionali di qualunque tipo, compresi l'allestimento e smontaggio di stand e le operazioni di carico e scarico; sono compresi i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non del Consorzio, durante le manifestazioni suindicate da: incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà del Consorzio o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori. La Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del C.C., nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente organizzatore.
 - m) la qualifica, ai sensi dell'art. 2049 c.c., di committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non è considerato terzo il conducente dell'autoveicolo;
 - n) i danni cagionati a terzi da personale non alle sue dirette dipendenze mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo, a qualunque titolo la responsabilità ricada sull'assicurato;
 - o) i danni materiali verificatesi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni a cose dall'Assicurato nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori;
 - p) i danni materiali involontariamente cagionati a terzi dai titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovatisi negli ambienti di lavoro, per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo;
 - q) la responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ecc. ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché i fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, ivi inclusa l'erronea o mancata applicazione, non intenzionale, della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
 - r) la responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
 - s) i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei, inclusi i danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - t) i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture;
 - u) i danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno;
 - v) i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza;
 - w) i danni cagionati da beni che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo o derivante dalla proprietà di beni concessi in comodato od uso a qualsiasi titolo a Terzi;
 - x) la responsabilità civile derivante al Consorzio dalla gestione diretta e/o affidata a Terzi di mense, spacci, bar, distributori automatici all'interno delle strutture dell'Assicurato compreso il rischio derivante dalla somministrazione di alimenti e bevande anche se affidate a terzi;
 - y) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla gestione diretta o affidata a terzi di alloggi, strutture, impianti ecc.;
 - z) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività sportive e/o ricreative anche se svolte o organizzate tramite Terzi;



- aa) per danni a terzi trasportati sui veicoli, mezzi, natanti a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno di aree di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Consorzio, salvo quanto previsto, relativamente alla RCA obbligatoria dal D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- bb) la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, mezzi e natanti non soggetti all'obbligo di cui al D.Lgs. n. 209/2005 RCA obbligatoria e successive modificazioni e integrazioni, anche qualora in uso a terzi a qualsiasi titolo, compresa l'attività di navigazione;
- cc) dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli, mezzi e natanti non a motore oltre che dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli, mezzi e natanti a motore non soggetti ad assicurazione obbligatoria, anche qualora in uso a terzi a qualsiasi titolo compresa l'attività di navigazione;
- dd) la responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e installazione di insegne e cartelli pubblicitari o informativi;
- ee) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- ff) dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
- gg) relativamente a beni concessi a terzi in comodato, leasing, locazione e simili;
- hh) premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Consorzio da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi;
- ii) per i danni corporali e materiali cagionati a terzi da volontari che attendono all'attività per conto dell'Assicurato;
- jj) operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- kk) operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato
- ll) esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- mm) proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;
- nn) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione;
- oo) i danni alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, a merci, mezzi e materiali di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato, i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione;
- pp) sono comprese in garanzia i danni alle cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione di lavori nonché agli ambienti stessi in cui i lavori si eseguono;
- qq) l'assicurazione è altresì prestata per l'esercizio delle attività elettriche di cui in particolare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, proprietà e gestione di centrali idroelettriche, opere di presa, condotte forzate, bacini e dighe;
- rr) nel settore idrico, comprensivo dell'attività di captazione, adduzione, preparazione, riciclaggio, distribuzione, fognatura e depurazione, nonché protezione, monitoraggio dell'acqua e potenziamento dei corpi idrici;
- ss) l'acquisto, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di centrali idroelettriche;
- tt) lo svolgimento e la fornitura di servizi nei settori dell'ingegneria e la gestione di progetti;
- uu) la promozione, la diffusione e la realizzazione di interventi e impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate, nonché il loro esercizio e la loro manutenzione;



- vv) dalla proprietà, esercizio e manutenzione di ponti, fossi e canali, acquedotti, rete idrica, fognaria ed impianti di pertinenza, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via.

5. Ulteriori soggetti terzi

Sono, altresì, considerati terzi e, quindi, soggetti a copertura:

- a) gli amministratori dell'Assicurato, che non rivestano la qualifica di legali rappresentanti;
- b) i titolari ed i dipendenti di ditte, (quali aziende di trasporto e fornitori), nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali delle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata;
- c) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per i danni corporali conseguenti ad infortunio (escluse le malattie professionali), sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolati in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata;
- d) i dipendenti in genere, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione R.C.O.;
- e) i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovatisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, limitatamente alle sole lesioni corporali e purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- f) i dipendenti dell'Assicurato, entro i limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata;
- g) i volontari che attendono all'attività per conto dell'Assicurato, entro i limiti di massimali previsti per l'assicurazione R.C.O., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alle tabelle delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 38/2000, debitamente approvata.

6. Massimali, franchigie e/o scoperti

<u>GARANZIA RCT</u>	<u>MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO (PER SINISTRO) SCOPERTI E/O FRANCHIGIE</u>
a) Per ogni evento salvo ove espressamente diversamente indicato	€ 2.500.000,00
• franchigia	€ 1.000,00
b) Danni da incendio	
• limite di indennizzo	1.000.000,00
• scoperto	10% con il minimo di € 250,00



c) Danni da inquinamento accidentale <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo 	€ 1.000.000,00
d) Danni da cedimento e franamento del terreno <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo scoperto limitato ai danni ai fabbricati 	€ 200.000,00 10% con il minimo di € 1.500,00
e) Danni a condutture ed impianti sotterranei <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo limite indennizzo per interruzione/sospensione di attività scoperto 	€ 50.000,00 € 25.000,00 10% con il minimo di € 500,00
f) Cose in consegna <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo scoperto 	€ 25.000,00 10% con il minimo di € 250,00
g) Danni materiali a cose di terzi (compresi fondi e colture) per rottura tubazioni e/o condutture <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo 	€ 500.000,00
h) Danni materiali ad apparecchi ed impianti di utenti <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo 	€ 50.000,00
i) Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, artigianali etc. <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo scoperto 	€ 500.000,00 10% con il minimo di € 2.500,00
j) Committenza auto <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo franchigia 	Massimale di polizza € 2.500,00
k) Danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori <ul style="list-style-type: none"> limite di indennizzo 	€ 100.000,00
GARANZIA RCO	Massimale per sinistro € 2.500.000,00
sottolimito MALATTIE PROFESSIONALI	Limite di indennizzo € 1.000.000,00